NORME IN MATERIA DI MOBILITA' DEI LAVORATORI

Art. 5

Gli organi dello Stato e delle regioni, competenti a disporre la concessione dei finanziamenti agevolati di cui all'art. 1, daranno immediatamente comunicazione alle commissioni regionali per l'impiego dei provvedimenti adottati nel periodo intercorso tra la data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, e quella di entrata in vigore del presente decreto; successivamente le comunicazioni saranno date di volta in volta contestualmente all'emanazione dei provvedimenti di concessione.

Versione in vigore dal 14 febbraio 1979, non più in vigore dal 11 agosto 1991 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di mobilita' dei lavoratori
Estremi	Decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1978

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-mobilita-dei-lavoratori/art-5/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it